



N°17/2010

IL SINDACO

VISTI

il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

la legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto “Modifiche del sistema penale”;

il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione”;

la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;

il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto “Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione”;

la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006 ad oggetto “Norme in materia ambientale” e ss.mm. ed ii.;

il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto “Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

la legge regionale 02/01/2007, n. 1 ad oggetto “Testo unico in materia di commercio”;

il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205”;

la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1, dalla legge regionale 17 agosto 2006, n. 21 e dalla legge regionale 4 luglio 2008, n. 22;

il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;

le linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 21 maggio 2004;



- l'art. 1, comma 251 della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007);
- VISTO** Progetto di Utilizzo comunale ai sensi dell'art. 8 punti 9) e 17) del PUD regionale, emanato dal Comune di Moneglia con delibera di C.C. n. 15 del 26/04/2004 ed approvato dalla Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n° 1735 del 01/09/2004, così come adeguato ai criteri di cui all'art. 11 bis comma 3 della L.R. 13/09 (con Delibera di C. C. n. 53 del 13/10/2009 e Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 3318 del 24/11/2009);
- CONSIDERATO** il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni; che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
- CONSIDERATO** che il Comune in data 29/11/2005 ha conseguito la "Certificazione UNI EN ISO14001:2004" per il sistema di gestione ambientale rinnovata in data 29/11/2008 con validità fino al 29/11/2011;
- RICHIAMATA** la Delibera di C.C. n° 36 del 29/07/2009 con cui l'Amministrazione Comunale ha revisionato ed approvato il Documento di Politica Ambientale;
- RICHIAMATA** l'Ordinanza Balneare Comunale 18/2009 del 23/04/2009;
- CONSIDERATO** che diversi tratti del litorale monegliese sono occupati da scaletti di alaggio/varo imbarcazioni entro i quali nelle ore diurne sono in funzione verricelli per la sosta dei natanti;
- RITENUTO** che tale movimentazione di imbarcazioni comporta una situazione di pericolo per chi eventualmente si trovasse nella predetta zona;
- RITENUTO** che per i motivi di sicurezza pubblica debba essere interdetta alla sosta in via permanente, l'area antistante le concessioni dei sopraccitati scaletti;
- CONSIDERATO** che la porzione di spiaggia interessata da tale divieto è a margine della zona normalmente destinata alla balneazione;
- RITENUTO** di dover disciplinare le attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

e m a n a l a s e g u e n t e

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI

ART. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.



2. Al di fuori della stagione balneare e nei periodi ricompresi tra il 1° maggio ed il 15 giugno e tra il 16 settembre ed il 30 settembre è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure.

3. Nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 14 giugno, anche se gli stabilimenti balneari rimangono chiusi possono permanere sull'arenile gli impianti, i manufatti e le opere di difficile rimozione. Possono altresì rimanere sull'arenile gli impianti, i manufatti e le opere di facile rimozione purché funzionalmente collegati al suolo, quali chioschi bar purché esercitino effettivamente attività di somministrazione, fatte salve le particolari prescrizioni del vigente P.U.C. Possono inoltre rimanere in funzione le aree destinate ad alaggio e varo imbarcazioni e le aree attrezzate per attività sportive. Le operazioni di allestimento degli stabilimenti balneari potranno iniziare dal 1° marzo, salvo eventuali divieti comunali in conseguenza di opere di ripascimento effettuate ad iniziativa comunale od altre pubbliche necessità. Le operazioni di smontaggio degli stabilimenti non potranno iniziare prima del 15 settembre e terminare dopo il 30 ottobre. Le opere di facile rimozione, non utilizzate per elioterapia, vanno rimosse entro il 30 ottobre. Nel periodo compreso fra il 16 settembre e il 14 giugno, qualora gli stabilimenti balneari siano in esercizio per prestare servizi di elioterapia e cure salsoiodiche potranno tenere in funzione le seguenti dotazioni ed attrezzature: cabine pari al 10% di quelle autorizzate normalmente con un massimo di 10 e minimo di 3, spogliatoio, servizi igienici, docce. Possono inoltre rimanere in funzione aree attrezzate per giochi ed attività sportive. Le correlate attività di somministrazione rimarranno aperte secondo la normativa vigente. Fuori dal periodo di apertura balneare è autorizzata la sistemazione dell'arenile con mezzi meccanici.

ART. 2 – ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 3 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:
 - a) lasciare natanti, senza regolare concessione in sosta ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio e del battello ecologico;
 - b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate e comunque, dall'alba al tramonto, installare ombrelloni e/o sdraio (occupazioni in generale) sulle spiagge libere e libere attrezzate, senza la presenza degli utilizzatori, pena la rimozione d'ufficio delle attrezzature stesse;



- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari devono:
- 1) adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;
 - 2) permettere l'accesso nello stabilimento a coloro che intendono raggiungere la fascia di arenile di cui sopra,;
- d) occupare con tende e/o accamparsi;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso;
- f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno;
- g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
- h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
- i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- k) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;
- l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;



- m) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico. In tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.
2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.
3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

ART. 4 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI: OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI

1. Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate. Nell'ambito della spiaggia libera attrezzata, come riportato sulla licenza di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune, è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio - una porzione del fronte a mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione. Nelle spiagge libere attrezzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura:

“SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI) ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO”.

2. Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri enti:
- a) i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 15 giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;
- b) durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare di cui alla lettera precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione almeno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno;



- c) per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc..) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.
3. I servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure.
 4. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
 5. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
 6. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
 7. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un dispositivo che le renda solidali. Le estremità delle stecche devono essere munite di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.
 8. Pulizia dell'arenile:
 - a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii., pertanto il Comune posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ivi compresi quelli per la raccolta differenziata;
 - b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori, ivi compresi quelli per la raccolta differenziata, le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;
 - c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno mensile ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);
 - d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
 - e) i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, previa comunicazione scritta all'Ufficio Demanio marittimo, dal 15 febbraio al 30 ottobre di ogni anno, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Dal 1° giugno al 15 settembre l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche.
 9. Insegne, confini degli stabilimenti balneari e accesso al pubblico arenile:



- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
- b) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso;
- c) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;
- e) è fatto obbligo ai titolari delle concessioni relative agli stabilimenti balneari di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

10. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:

- a) sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- b) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) dovrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.

ART. 5 - GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti.
2. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure.
3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

ART. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI



COMUNE DI MONEGLIA

PROVINCIA DI GENOVA

CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030

P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104

Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335

www.comune.moneglia.ge.it – mailto: info@comune.moneglia.ge.it



1. È vietata la sosta delle persone nelle seguenti aree antistanti le concessioni demaniali di alaggio / varo imbarcazioni, sino al mare:
 - a zona a levante della spiaggia antistante la diga foranea, compresa tra la spiaggia denominata “Volto della Villana” e la foce del torrente Bisagno e più precisamente nell’area gravata dalle concessioni demaniali marittime per l’alaggio ed il varo delle imbarcazioni (Amici del Mare, Grotta Azzurra, Società Pesca Sportiva, Cala Elte, Motonautica Pagliettini);
 - b. zona a ponente della spiaggia antistante la diga foranea gravata dalla concessione demaniale marittima per l’alaggio ed il varo delle imbarcazioni denominata “Club Nautico Monegliese”;
 - c. spiaggia in Loc. La Secca situata tra il campo sportivo comunale e lo stabilimento balneare “La Secca” su cui grava la concessione demaniale marittima per l’alaggio ed il varo delle imbarcazioni denominata “Circolo Nautico Monegliese”;
2. I concessionari delle aree interessate dalla presente ordinanza devono aver cura di interdire momentaneamente il transito in dette aree esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di alaggio/varo imbarcazioni, così da assicurarne lo svolgimento in piena sicurezza.
3. Sarà cura dei concessionari apporre, in modo ben visibile, nell’ambito della concessione, apposito cartello segnalante il divieto di sosta di cui sopra.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
2. I trasgressori alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, e ai sensi del T.U. 267/2000.
3. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
4. la presente ordinanza ha validità dal 01/05/2010 al 30/09/2010.

Moneglia, lì 25/03/2010

**Il Sindaco
(MAGRO Claudio)
F.TO**